

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALL'INIZIATIVA

DENOMINATA

“CASA DEL PENSIERO”

Rep. 5414

Tra

Il Comune di Santa Margherita Ligure (d'ora in avanti denominato “Comune”), con sede a Santa Margherita Ligure in Piazza Mazzini n.46 Codice Fiscale 00854480100, in persona del Sindaco pro-tempore, Avv. Paolo Donadoni (C.F. DNDPLA75L25I225L)

e

L'Università di Genova con sede a Genova in Via Balbi n.5 Partiva Iva 00754150100 pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a SAVONA (SV) il 28/02/1972, domiciliato per la carica in GENOVA (GE) Via BALBI n. 5, autorizzato alla stipula del presente protocollo quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2023 (d'ora in avanti “UNIGE”)

Premesso

- CHE il Comune vanta una risalente e consolidata tradizione nello sviluppo di politiche di promozione di attività culturali con il proposito di favorire il progresso civile e sociale della propria comunità e al contempo di connotare le strutture di pregio della città quali poli di eccellenza per l'organizzazione di eventi e iniziative di valenza nazionale ed internazionale.
- CHE Comune e UNIGE hanno intrapreso da tempo forme di

collaborazione reciproca coerenti con le rispettive finalità istituzionali che hanno portato in particolare alla progettazione e all'attivazione già da due anni in via sperimentale di un'iniziativa denominata "CASA DEL PENSIERO". Tale iniziativa si propone di fornire un'offerta culturale e formativa destinata agli studenti universitari, secondo il format di seguito descritto, che si conclude con un appuntamento pubblico di condivisione del percorso e dei lavori svolti.

- CHE l'idea di fondo del progetto, destinato a studentesse e studenti universitari di Unige, è la crescita del pensiero consapevole attraverso le Arti e le Scienze.
- CHE tale progetto si svolge in forma sinergica con gli enti e le istituzioni che svolgono un ruolo chiave negli ambiti suddetti, con lo scopo di sollecitare le giovani e i giovani a dialogare sui temi fondamentali della contemporaneità.
- CHE il format attuale del progetto comprende seminari mensili di tre giorni continuativi con una personalità di riconosciuto valore nel mondo della ricerca scientifica e umanistica e più ampiamente nel contesto culturale e artistico, nazionale e internazionale.
- Che il format del progetto prevede che un gruppo di studentesse e di studenti selezionati, provenienti da tutte le Scuole di Unige, condivide un percorso di confronto-dibattito su temi specifici collegati alle competenze dei singoli ospiti- interlocutori.
- CHE è prevista, dato il successo riscontrato, l'introduzione di eventuali forme di collaborazione con soggetti, istituzioni ed enti operanti nel campo della formazione, della scienza, dell'arte e della cultura sul

territorio ligure e in altre regioni

- CHE detta iniziativa risponde agli ideali di educazione al pluralismo delle idee, di interdisciplinarietà come chiave interpretativa del mondo, di formazione permanente e multiculturale, e che è – nel contempo – funzionale a promuovere la conoscenza del territorio ligure e sammargheritese e delle sue caratteristiche e tradizioni.
- CHE la progettazione e l’attivazione di detta iniziativa è stata concertata con il regista e attore Pino Petruzzelli (rappresentante legale dall’associazione culturale Centro Teatro Ipotesi di Genova), quale Direttore artistico e organizzativo.
- CHE, nelle prime edizioni, sono sorte diverse forme di collaborazione con soggetti esterni, in particolare con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, Liguria Film Commission di Genova, Casa Editrice Chiarelettere, Teatro Nazionale di Genova.
- CHE, fino ad oggi, il luogo di svolgimento dell’iniziativa è stata la seicentesca Villa Durazzo che domina il promontorio sammargheritese, di proprietà del Comune, attualmente in gestione alla società in house Progetto Santa Margherita SRL.
- CHE è in corso la redazione del programma per l’anno 2024.
- CHE l’iniziativa ha incontrato riscontro particolarmente positivo presso le studentesse e gli studenti universitari di Unige, soddisfazione da parte delle personalità coinvolte, ed ampia eco sugli organi di informazione.
- CHE è pertanto intenzione del Comune di Santa Margherita Ligure e dell’Università di Genova consolidare e formalizzare l’iniziativa, sia per garantirne la continuità negli anni, sia al fine di registrare e tutelare il

progetto a nome del Comune di Santa Margherita Ligure e dell'Università di Genova.

- CHE il Comune di Santa Margherita Ligure ha in corso l'acquisizione dall'Università di Genova della ottocentesca Villa Carmagnola, sita a Santa Margherita Ligure in corso Rainusso.
- CHE, nelle intenzioni delle parti, Villa Carmagnola diventerà la sede permanente della "CASA DEL PENSIERO", da estendersi come iniziativa a cadenza mensile lungo tutto l'arco dell'anno.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse (e gli eventuali allegati) al presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

Con il presente protocollo Comune e UNIGE, anche alla luce dell'esperienza ricavata dalla fase sperimentale di avvio, riconoscono l'elevato valore culturale dell'iniziativa denominata "CASA DEL PENSIERO", condividendone gli obiettivi e il format, ritenendola rispondente alle finalità istituzionali e agli obiettivi dei due Enti e intendono pertanto conferire alla stessa carattere di continuità.

Il format attuale del progetto comprende seminari mensili di tre giorni continuativi con una personalità di riconosciuto valore nel mondo della ricerca scientifica e umanistica e più ampiamente nel contesto culturale e artistico, nazionale e internazionale.

Art. 3 - Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per Università il referente è la Prof. ssa Nicoletta Dacrema.

Per Comune Santa Margherita Ligure il referente è il Sindaco pro tempore o suo delegato.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Comune e UNIGE, come parti fondatrici, si impegnano a proseguire l'iniziativa "CASA DEL PENSIERO" con l'obiettivo di farla crescere progressivamente fino a coprire tutto l'arco temporale dell'anno, concordando annualmente le modalità di svolgimento del programma in coerenza con le rispettive programmazioni e con le risorse disponibili.

Le parti concordano sulla possibilità di inserire in futuro eventuali nuovi partner che condividano le finalità e le modalità realizzative dell'iniziativa, allo scopo di incrementarne l'offerta culturale e formativa, di favorire una più ampia partecipazione di studentesse e di studenti, e per reperire maggiori risorse da investire nel progetto.

Il Comune esprime la volontà, in base alle disponibilità di bilancio, di confermare il sostegno economico che ha consentito in questi anni il lancio dell'iniziativa e, ove possibile, ad ulteriormente incrementarlo.

Le parti esprimono l'intenzione di impegnarsi insieme nel reperimento di risorse per il mantenimento e la crescita dell'iniziativa, e ciò presso soggetti terzi anche mediante la partecipazione a bandi.

Il Comune si impegna di procedere alla registrazione del marchio a tutela dell'identità e dell'unicità dell'iniziativa stessa.

Art. 5 - Accordi attuativi

La collaborazione tra Università e il Comune finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente protocollo e della normativa vigente.

Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Salvo quanto previsto dall' art. 4 in relazione alla eventuale disponibilità, gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una

relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e del Comune coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Protocollo.

Art. 10 - Sicurezza

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui

competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 11 - Coperture assicurative

L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali del Comune sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo presso i locali dell'Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art.12 - Trattamento dei dati personali

I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili al presente Protocollo oppure in mancanza in uno specifico atto.

Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente Protocollo siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Protocollo stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione del presente Protocollo.

Art. 13 - Incompatibilità

Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni

anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 11 pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Protocollo, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà al Comune il rimborso della quota di spettanza. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Comune di Santa Margherita Ligure

Il Sindaco - Avv. Paolo Donadoni

Università degli Studi di Genova

Il Rettore - Prof. Federico Delfino